INTEGRAZIONI E MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119

# Art. 85

## Modifiche agli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119

Le disposizioni di cui agli ultimi due commi degli articoli 33, 37 e 45 della legge 27 febbraio 1958, n. 119 sono abrogate.

Versione in vigore dal 26 gennaio 1962, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Integrazioni e modificazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119 |
| Estremi | Legge 31 dicembre 1961, n. 1406 |
| Titolo | Ottavo — Disposizioni finali |
| Capo | I — Abrogazione |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 11 gennaio 1962 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/integrazioni-e-modificazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119/art-85-modifiche-agli-articoli-33-37-e-45-della-legge-27-febbraio-1958-n-119/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it